

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC)

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge del 24 gennaio 1991³ sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 1 lett. a, b^{bis} (nuova)

¹ I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se:

a. la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2, della LF del 21 giugno 1991⁴ sulla sistemazione dei corsi d'acqua);

b^{bis}. è necessario per impiantare una discarica in nessun altro luogo se non nell'ubicazione prevista e nella quale si deposita materiale di scavo e di sgombero esclusivamente non inquinato;

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 FF ...

2 FF ...

3 RS **814.20**

4 RS **721.100**

